

**TRIBUNALE DI NAPOLI****VII SEZIONE CIVILE**

In persona del Giudice, dr.ssa Ilaria Grimaldi,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 718-1/2024 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

██████████, nato a ██████████ il 27/04/1989 (C.F. ██████████)

per il tramite dell'OCC Di Gennaro Francesco (CF DGNFNC71R25F839T), con il gestore della crisi, avv. Federica Vanacore;

MOTIVI in FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 18/12/2024, ██████████ ha proposto domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il piano originariamente depositato, a fronte di debiti pari ad € 117.049,92 (di cui € 5.936,09 in privilegio), a cui aggiungere i costi della presente procedura, prevedeva il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti di natura privilegiata nonché il pagamento parziale, nella misura del 19%, dei debiti di natura chirografaria, per un totale di € 33.922,20 in un arco temporale di 5 anni, con rate mensili di € 565,37, mediante quota parte dello stipendio dell'istante, non assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare.

All'udienza del 7.1.2025, dopo ampia discussione sulla vantaggiosità del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, veniva richiesto dalle parti un termine per depositare modifica del piano e della relazione, in particolare strutturando un piano di ammortamento tale da rendere l'esito della procedura più appetibile rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Tali documenti sono stati depositati in data 16.1.25; in particolare, è stato modificato il piano di ammortamento, prevedendo il pagamento di 84 rate mensili da € 548, in luogo delle precedenti 82, per cui, in seguito a tale modifica, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è stata



ricalcolata al 30%, rimanendo impregiudicata l'integrale soddisfazione dei crediti in prededuzione e privilegiati.

Con decreto del 22/05/25 è stata fissata l'udienza di omologa dichiarando l'ammissibilità della proposta e del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori.

Sono pervenute osservazioni al piano dai creditori I.B.L. Banca S.p.a. e Dinamica Retail s.p.a., come riportato nella relazione depositata dall'OCC in data 13.3.2025.

Nello specifico, in data 24.2.2025 la I.B.L. Banca S.p.a. ha contestato la durata del piano, ritenendo eccessivo il numero di rate previste per il pagamento, e ha, inoltre, difeso la correttezza della propria valutazione del merito creditizio effettuata nei confronti del sig. ██████ *“oltre che con l'acquisizione del questionario, effettuando una chiamata al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), dalla quale è emersa una carta con debito complessivo di euro 1.522,47”*.

In data 05/03/2025 a mezzo pec ha formulato osservazioni la Dinamica Retail S.p.a., dolendosi della mancanza dei presupposti per l'ammissione alla procedura per colpa grave nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla capacità di rimborso e la mancanza di convenienza per i creditori.

In data 15 marzo 2025 è stata depositata dall'OCC nota integrativa ai sensi del 70, co. 6, CCII, con cui ha evidenziato di aver provveduto alla modifica del piano in seguito alle precisazioni del credito pervenute dai creditori Agenzia delle Entrate – Riscossione, dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Municipia S.p.a. – Abaco S.p.a. e dagli atti di pignoramento notificati da Napoli Obiettivo Valore S.r.l. al sig. ██████ (atti di pignoramento ID n.1013489 per la somma di € 1.619,15 e ID n.608332 per la somma di € 1.309,93).

In particolare

- Agenzia delle Entrate – Riscossione, a mezzo pec datata 17/02/2025, ha trasmesso dichiarazione con cui ha precisato il credito vantato per la complessiva somma di € 9.252,14, di cui € 415,65 in Privilegio ed € 8.836,49 in Chirografo. Tale quantificazione differisce dalla precedente indicazione secondo cui il credito vantato da Ader sarebbe stato pari a complessivi € 8.789,50, di cui € 3.321,08 di natura privilegiata, ed € 5.468,42 di natura chirografaria.
- Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Municipia S.p.a. – Abaco S.p.a. (incaricato dalla Regione Campania) in data 04/03/2025 ha trasmesso pec con cui ha quantificato il credito vantato nella somma complessiva di € 616,45. Tale indicazione differisce dalla quantificazione presa in considerazione ai fini della redazione del precedente piano di ammortamento, la quale era pari a € 681,46 (privilegio mobiliare).



- Dynamica Retail S.p.a. a mezzo pec ha provveduto ad effettuare contestazioni al piano di omologazione, già precedentemente evidenziate, e ha precisato il proprio credito in 33.532,00 euro (chirografo), a fronte di un credito invece precedentemente quantificato in 34.196,00 euro.

Per l'effetto di tale modifica il piano è stato riarticolato, prevedendo 83 rate da € 531,60, oltre 1 rata da € 467,39.

All'udienza del 10.6.2025 questo Giudice ha riservato la decisione sull'istanza di omologa.

Un'ulteriore modifica al piano è stata presentata con la nota del 9.7.2025, con cui l'OCC ha dato atto della precisazione del credito effettuata dalla Regione Campania, Gestione tassa automobilistica, determinandolo nella minor somma di € 1.882,83 (in luogo di € 1.933,55). In seguito a tale precisazione, senza pregiudizio dell'entità e dei tempi di soddisfo degli altri creditori, l'OCC ha provveduto a modificare le sole rate n.12 (rideterminata in € 453,31) e n.13 (rideterminata in € 450,40).

2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo Tribunale che sussistono i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED] (come da piano di ammortamento aggiornato dall'OCC e depositato in data 16.1.25).

Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della residenza dell'istante, vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che il ricorrente è un lavoratore dipendente ed ha debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. n. 1869/2016), ovvero alla necessità di affrontare ingenti spese per far fronte al necessario acquisto di un'autovettura, al pagamento dell'arredamento a fronte dell'inizio di una convivenza e della successiva nascita dei figli della coppia, delle spese correnti significative (dovute al fatto che il [REDACTED] è guardia penitenziaria al momento operativa nel distretto di Genova e che, pertanto, passa parte del mese nel luogo di lavoro e per altra parte del mese presso la casa familiare sita in [REDACTED]), all'aver sostenuto le spese legali necessarie per permettere alla compagna [REDACTED] di sciogliere il precedente matrimonio, e alla contrazione di successivi finanziamenti per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa.

Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento, atteso che a fronte di rate mensili relative ai finanziamenti contratti per € 1.488,63 e spese di sostentamento mensili per € 2.330,00 il nucleo familiare (composto dal ricorrente, la moglie casalinga, un figlio



del precedente matrimonio della moglie, e tre figli della coppia, tutti minorenni) può contare sul solo reddito mensile dell'istante, pari ad € 2.178,00 circa.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII in quanto l'istante non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda, non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte, non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo, dall'analisi del ricorso e della documentazione allegata, non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano, anzi emerge che il debitore abbia fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita domestica.

In base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi, l'accesso alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII non richiede più la prova, da parte del debitore consumatore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative *ex art. 69, co. 1, CCI*, ovvero la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore.

Nell'attuale assetto delineato dal CCII, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (*c.d. shock esogeno*), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave". (cfr. Trib. di Avellino, sent. 11.4.2023)

Nel caso che ci occupa il sovraindebitamento dell'istante è ricollegabile ad esigenze legate alla volontà di iniziare una vita familiare con l'attuale moglie, con l'imprevisto trasferimento in luogo (i.e. Genova) che non permette al [REDACTED] di vivere continuativamente nella casa familiare, sita in [REDACTED], nonché a necessità di affrontare bisogni della vita quotidiana, e non già a spese voluttuarie. In tal senso deve pertanto ritenersi risolta la contestazione mossa dalla Dynamica Retail s.p.a. in ordine alla sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura, in quanto dagli atti di causa non emerge una condotta gravemente colposa del sig. [REDACTED].

Per quanto concerne le osservazioni mosse dalla Dynamica Retail S.p.a. in ordine alla corretta valutazione del merito creditizio, si ritiene di dover riprendere le constatazioni dell'OCC



secondi cui in atti non è presente documentazione idonea a sostenere che la società abbia effettuato alcuna concreta attività volta a ponderare il merito creditizio del sig. [REDACTED].

In ordine alle contestazioni mosse dalla creditrice I.B.L. Banca S.p.a. si ritiene di dover aderire ai rilievi effettuati dall'OCC, la quale nella propria relazione ha puntualmente evidenziato che:

- Riguardo alla durata del piano e al numero di rate previste, essi appaiono congrui con l'esposizione debitoria; inoltre, lo stesso contratto stipulato tra il sig. [REDACTED] e la creditrice I.B.L. banca S.p.a. prevedeva che la restituzione dell'importo dovuto avvenisse nell'arco di 120 rate;
- In ordine alla valutazione del merito creditizio, la banca a fronte delle richieste dell'OCC non ha fornito né il questionario né altri documenti da cui emerga una sua specifica valutazione del merito creditizio.

Inoltre, sul punto risulta comunque assorbente il dato emergente dalla crif e dalla ctc, secondo cui al momento della stipula del contratto il sig. [REDACTED] aveva già un'esposizione debitoria per circa 841 euro mensili. Pertanto, la valutazione del merito creditizio effettuata dalla banca appare non congrua, in relazione alla retribuzione mensile a disposizione dell'istante, dato che il contratto stipulato tra il sig. [REDACTED] e l'istituto di credito prevedeva che il piano si articolasse in rate mensili dell'importo di 315,00 euro.

Ne consegue che le osservazioni della I.B.L. Banca S.p.a. devono ritenersi superate, sia perché la durata del piano appare congrua e comunque inferiore alla durata della rateazione prevista originariamente dal contratto di finanziamento, sia perché alla luce dei rilievi sopra indicati appare che l'istituto bancario non abbia correttamente effettuato la valutazione del merito creditizio.

Per tutte le suesposte valutazioni, il piano deve essere omologato.

Attesa la natura del procedimento e l'esito della decisione, le spese vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED] e dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;



trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;

provvedere ad aprire un conto della procedura;

accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;

depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi; manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli;

compensa integralmente le spese.

Napoli, 15/7/2025

Il Giudice

dr. Ilaria Grimaldi

